

MIA COPIA

Provincia di Rimini

ALLEGATO A
ALLA DELIBERA C.P.
N. 25 DEL 09.04.2001



REGOLAMENTO PROVINCIALE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

2001/MAJKN - LEGGI DELIBERE REGOLAMENTI / REGOLAMENTO VERBA DEL SUOLO MODIFICATO

REGOLAMENTO PROVINCIALE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

TITOLO I FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. In attuazione dei compiti istituzionali dati all'Ente intermedio dalla Legge di riforma delle Autonomie Locali e nel quadro della Programmazione Provinciale in materia di Difesa del Suolo, il presente Regolamento persegue i seguenti obiettivi:
 - a) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli;
 - b) promuovere, presso gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione e tenuta dei fondi agricoli;
 - c) definire, in rapporto agli ambiti di intervento, le modalità di applicazione delle Norme del Nuovo Codice Della Strada in materia di alberature e siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione);
 - d) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli di ripa e scarpata, utilizzando ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.
 - e) garantire la non contraddittorietà e quindi le opportune sinergie fra i diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi significativi per gli aspetti riguardanti la prevenzione dei fenomeni di dissesto.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio Provinciale.

Art. 3 - Efficacia del Regolamento

1. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente Art. 1, il presente Regolamento detta disposizioni, riferite all'intero territorio provinciale, costituenti:
 - a) Direttive;
 - b) Prescrizioni
2. Le direttive costituiscono norme operative che debbono essere osservate da tutti i soggetti pubblici e privati nelle attività disciplinate dal Regolamento, fatta salva la

facoltà, da parte dei Comuni, di apportarvi integrazioni e modifiche anche sostanziali, tramite Ordinanze e Regolamenti, in relazione alle specifiche e particolari caratteristiche territoriali. Tali Ordinanze e Regolamenti dovranno essere trasmessi alla Provincia, per la formulazione di eventuali osservazioni, prima della loro emanazione.

3. Le prescrizioni costituiscono norme vincolanti che prevalgono automaticamente, qualora più restrittive, su qualsiasi atto normativo comunale (Ordinanze, Regolamenti) eventualmente vigente.

TITOLO II DIRETTIVE

Art. 4 - Direttive in materia di sistemazioni agrarie.

1. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto.
2. Gli interventi di cui ai successivi 4°,5°,6°,7°,8°, comma potranno essere effettuati direttamente dall'imprenditore agricolo, senza la preventiva redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati, qualora non già prescritta da specifiche normative di settore.
3. Tuttavia, anche nei casi di cui al comma precedente, in presenza di dissesti in atto o pregressi, previa segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, il Servizio Ambiente della Provincia si riserva la facoltà di prescrivere, tramite Determinazione Dirigenziale, la redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati, a cura e spese dei proprietari dei fondi agricoli implicati nei fenomeni di dissesto o dei responsabili degli stessi, qualora identificati dagli organi di controllo.
4. In appezzamenti con pendenza media compresa tra il 20% e il 40% utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, a seconda della loro estensione e della loro posizione all'interno del sottobacino, dovranno essere realizzate, tutte o in parte, e/o mantenute efficienti, le seguenti opere di regimazione:
 - a) *Fosse livellari* con andamento trasversale alle linee di massima pendenza per la raccolta delle acque dei terreni sovrastanti, aventi di norma profondità superiore a quella delle lavorazioni di circa 10-15 cm., lunghezza non superiore a 200 m., interasse non superiore a 100 m. **in terreni con pendenza media compresa tra il 20% e il 30% e interasse non superiore a 80 m in terreni con pendenza media compresa tra il 30% e il 40%, pendenza pari o superiore al 2-2,5% nei terreni argillosi e all'1% nei terreni sabbiosi;**
 - b) *Solchi acquai* aventi di norma profondità di 15-30 cm. e interasse non superiore a 40 m, **in relazione comunque alla struttura, tessitura, colture insistenti sul terreno e pendenza (minori pendenze minor numero di solchi acquai), da tracciare anche dopo le operazioni di semina e che confluiscono nelle fosse livellari sottostanti;**
 - c) *Strade fosso*: **in sostituzione delle fosse livellari (anche solo di una o di alcune di esse) possono essere realizzate strade fosso per il passaggio delle macchine**

agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza, aventi di norma lunghezza non superiore a 200 m., interasse non superiore a 100 m, in terreni con pendenza media compresa tra il 20% e il 30% e interasse non superiore a 80 m in terreni con pendenza media compresa tra il 30% e il 40%, pendenza pari o superiore al 2-2,5% nei terreni argillosi e all'1% nei terreni sabbiosi;

d) *Collettori naturali o artificiali*, adeguatamente dimensionati, disposti lungo le linee di massima pendenza, o costituiti da *compluvi naturali*, nei quali scaricano le fosse livellari e le eventuali strade fosso. Tali collettori conducono le acque di monte entro i fossi principali (ad esempio fossi consortili) o i corsi d'acqua.

e) *Drenaggi sotterranei e rippature profonde*. Tali opere possono consentire, su parere scritto del geologo progettista che li ha dimensionate, la realizzazione di fosse livellari meno profonde e in minor numero e sostituire parzialmente i solchi acquai.

5. In appezzamenti con pendenza media commisurata tra il 20% e il 40%, utilizzati come pascoli e prati-pascoli, valgono le direttive di cui al comma 4. I fossi acquai, sempre in relazione all'estensione dei fondi agricoli e alla loro posizione all'interno del sottobacino, potranno essere tuttavia più frequentemente omessi o realizzati con interasse fino a 80 m.
6. In appezzamenti con pendenza media compresa tra il 20% e il 40%, utilizzati come frutteti e vigneti, valgono le direttive di cui al comma 4, esclusi i fossi acquai di cui alla lettera c). Tale disposizione si applica esclusivamente per i nuovi impianti e può essere derogata dalla realizzazione di inerbimenti interfilari anche a file alterne o da opere di drenaggio sotterranee. Per i vecchi impianti deve essere effettuato l'inerbimento interfilare, anche a strisce alterne. Va comunque sempre prevista in ambedue i casi la realizzazione (se non esistenti) e la manutenzione di fossi di guardia (fossi livellari a confine con la parte superiore dell'appezzamento).
7. In appezzamenti con pendenza media compresa tra il 20% e il 40%, utilizzati come impianti arborei da legno e boschi di nuovo impianto, per i primi 4-5 anni valgono le direttive di cui al comma 4. A coltura consolidata gli interventi di regimazione possono essere limitati al mantenimento delle sole fosse livellari. Tale disposizione può essere derogata dalla realizzazione di inerbimenti interfilari. Va comunque sempre prevista la realizzazione e manutenzione di fossi di guardia (fossi livellari a confine con la parte superiore dell'appezzamento).

8. In appezzamenti con pendenza media superiore al 40%, utilizzati per pascoli, prati-pascoli, impianti arborei da legno e boschi di nuovo impianto, valgono le direttive specificate ai precedenti 5° e 7° comma, ad eccezione delle distanze fra le fosse livellari che vanno di norma ridotte. Per gli impianti arborei da legno e i boschi di nuovo impianto andrà sempre realizzato l'inerbimento degli interfilari.
9. In appezzamenti con pendenza media superiore al 40%, utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, frutteti, vigneti e oliveti, la realizzazione di opere idonee allo smaltimento delle acque in eccesso, sia in superficie che in profondità, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici studi estesi all'intero sottobacino e su specifici progetti redatti da tecnici abilitati.
10. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 20% vanno comunque previste opere minime (ad esempio solchi acquai) per la corretta regimazione delle acque di scorrimento superficiale.
11. In appezzamenti con pendenza media superiore al 60% vale quanto riportato all'art. 74, comma I, delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
12. Relativamente allo scarico delle acque tra appezzamenti contigui appartenenti a proprietari diversi, si ribadiscono gli obblighi e i diritti contenuti nel Codice Civile. Si fa riferimento al Titolo II "della proprietà" Capo II "della proprietà fondiaria" Sez. IX "delle acque" in particolare l'art. 913 (scolo delle acque) e al Titolo IV "delle servitù prediali" Capo II "delle servitù coattive" Sez. I "dell'acquedotto e dello scarico coattivo" in particolare gli artt. 1033 (obbligo di dare passaggio alle acque), 1034 (apertura di nuovo acquedotto), 1043 (scarico coattivo) e 1045 (utilizzo fogne e fossi altrui).

Art. 5 - Direttive in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane, sia attive che quiescenti, o su aree a potenziale movimento di massa individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, le pratiche colturali devono essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
2. I più generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo:
 - a) a monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;

- b) all'interno delle aree di frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti.
3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2°, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici studi estesi all'intero bacino e su specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

Art. 6 - Direttive in materia di manutenzione dei fossi stradali

1. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

Art. 7 - Direttive in materia di alberature stradali

1. Il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguito in maniera da non compromettere la sopravvivenza stessa delle piante interessate dalla potatura; in particolare si dovrà operare con modalità operative e strumentazioni idonee ad evitarne lo sfibramento.
2. *(omissis) Articolo annullato con ordinanza del CO.RE.CO. prot. n. 5477 dell'1.06.2001*
3. *(omissis) Articolo annullato con ordinanza del CO.RE.CO. prot. n. 5477 dell'1.06.2001*
4. Le fasce di rispetto prescritte all'art. 9 dovranno essere preferibilmente piantumate, a cura e spese del proprietario, utilizzando obbligatoriamente specie autoctone di norma scelte fra quelle di seguito elencate, in base alla vegetazione naturale presente ed alla altitudine:

| Specie arborea | L | P | C |
|-------------------------|---|---|---|
| Leccio | X | X | X |
| Pino domestico | X | X | X |
| Farnia | X | X | |
| Frassino ossifillo | X | X | |
| Pioppi (bianco e nero) | X | X | X |
| Salici sspp. | X | X | X |
| Ontano nero | X | X | X |
| Acer campestre | X | X | X |
| Olmo | X | X | X |
| Noce | | X | X |
| Pero selvatico | | | X |
| Melo selvatico | | | X |
| Albero di giuda | | X | X |
| Ciliegio selvatico | | X | X |
| Tiglio | | X | X |
| Rovere | | X | X |
| Sorbo domestico | | | X |
| Gelso | X | X | X |
| Bagolaro | | X | X |
| Roverella | | | X |
| Orniello | | X | X |
| Carpino nero | | | X |
| Clavardello | | | X |
| Cerro | | | X |
| Sorbo degli uccellatori | | | X |
| Frassino maggiore | X | X | X |

| Specie arbustiva | L | P | C |
|--------------------|---|---|---|
| Prugnolo | X | X | X |
| Biancospino | X | X | X |
| Sanguinello | X | X | |
| Ligustro | X | X | |
| Frangola | X | X | X |
| Sambuco | X | X | X |
| Spino cervino | X | X | X |
| Viburno | X | X | X |
| Lentaggine | X | X | X |
| Lantana | | X | X |
| Azzeruolo | | | X |
| Nespolo | | | X |
| Palluro o Marruca | | X | X |
| Ginestra odorosa | | | X |
| Ginepro | X | | X |
| Nocciolo | | X | X |
| Bosso | | X | X |
| Olivello spinoso | X | X | X |
| Cornio | X | X | X |
| Tamerice | X | X | X |
| Olivello di Boemia | X | X | |
| Maggiociondolo | X | X | X |
| Mirabolano | X | X | X |
| Alaterno | | | X |
| Alloro | X | X | X |

Legenda: L = ambiente litoraneo
P = pianura
C = collina

Art. 8 - Direttive in materia di consolidamento versanti soggetti a fenomeni di dissesto

1. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare, ove possibile, le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.
2. Al fine di agevolare l'impiego di tali tecniche, l'Allegato B contiene i progetti definitivi di alcune delle opere di più frequente impiego:
 - Palificate
 - Palizzate
 - Vimate
 - Fossi rivestiti in legname e pietrame

TITOLO III PRESCRIZIONI

Art. 9 - Fasce di rispetto.

1. Non è consentito sottoporre a qualsiasi tipo di lavorazione una fascia di terreno di larghezza non inferiore a 1 m. misurata a partire dal ciglio superiore della scarpata sovrastante la sede stradale della viabilità pubblica o di uso pubblico e dal piede inferiore della ripa sottostante la sede stradale medesima.
2. Non è consentito sottoporre a qualsiasi tipo di lavorazione una fascia di terreno di larghezza non inferiore a 0,50 m. misurata a partire dal ciglio esterno dei fossi adiacenti la viabilità pubblica o di uso pubblico.

Art. 10 - Rimboschimenti.

1. Tutti gli interventi di imboschimento operati da Enti Pubblici o da privati con finanziamento pubblico, dovranno prevedere esclusivamente la piantumazione di essenze autoctone.
2. Eventuali parziali deroghe, qualora adeguatamente motivate, potranno essere concesse tramite Nulla Osta dei Servizi Provinciali Ambiente e Agricoltura.

Art. 11 -

1 *(omissis) Articolo annullato con ordinanza del CO.RE.CO. prot. n. 5477 dell'1.06.2001*

TITOLO IV

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

Art. 12 - Comunicazione per il coordinamento degli interventi

1. Al fine di coordinare e sinergizzare l'azione dei diversi soggetti pubblici (Servizi Provinciali Ambiente, Agricoltura e L.L. P.P., Comuni, Autorità di Bacino, S.P.D.S., Consorzio di Bonifica della Provincia di Rimini) operanti in materia di regimazione delle acque, prevenzione e consolidamento dei fenomeni di dissesto, aumentando in tal modo l'efficacia degli interventi e delle opere realizzate e limitando il rischio di sprecare pubbliche risorse in interventi e opere fra loro in contraddizione, è opportuno che tali soggetti provvedano, ognuno per la sua parte, a comunicare reciprocamente la tipologia e la localizzazione degli interventi al momento del loro inserimento negli atti di programmazione previsti dalla Legge e comunque, in ogni caso, prima dell'inizio della fase di affidamento dei lavori.
2. A tal scopo il presente Regolamento contiene, quale Allegato C, il fac-simile della scheda di sintesi progettuale da utilizzare per la comunicazione. Tale Scheda dovrà essere inviata tramite Raccomandata, Fax o e-mail. Modificazioni alla scheda proposta potranno essere effettuate in qualsiasi momento previo accordo fra i soggetti di cui al precedente comma 1°.
3. Per garantire ulteriormente il coordinamento degli interventi, il Servizio Provinciale Ambiente, con cadenza almeno annuale, promuove e organizza incontri fra i soggetti di cui al precedente comma 1°, per la concertazione e la verifica dei programmi dei lavori.

TITOLO V CONTROLLI E SANZIONI

Art. 13 - Compiti di controllo

1. Il controllo del rispetto delle direttive e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento é di competenza del Corpo Forestale dello Stato e del Nucleo Operativo di Controllo Ambientale Provinciale.
2. Per le verifiche operative, l'eventuale formazione ed il coordinamento degli operatori del C.F.S. e del N.O.C.A., il Servizio Provinciale Ambiente, in collaborazione con i Servizi Agricoltura e LL. PP., con cadenza almeno annuale, promuove e organizza incontri e seminari, anche al fine di monitorare costantemente lo stato di attuazione del presente Regolamento.
3. In tale sede potranno altresì essere redatte puntuali proposte di modifica al Regolamento che diventeranno operative ed efficaci qualora approvate con Deliberazione del Consiglio Provinciale.

Art. 14 - Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle direttive di cui agli artt. 4,5,6,7,8, è punito con sanzione amministrativa da ~~£. 100.000~~^{£. 25} a ~~£. 1.000.000~~^{£. 500}.
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 9,10,11, è punito con sanzione amministrativa da ~~£. 200.000~~^{£. 25} a ~~£. 2.000.000~~^{£. 500}.
3. Per le funzioni di controllo e le relative sanzioni e per l'attivazione delle procedure di Ripristino delle Stato dei Luoghi si procederà in base a quanto stabilito dalla legislazione di settore, con particolare riferimento alla L.R. n.21/1984 e alla Legge n. 689/1981.
4. I fenomeni di dissesto connessi ad eventi dichiarati di Calamità Naturale in base alla Legislazione vigente non sono sanzionabili ai sensi del presente Regolamento.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15

1. *(omissis) Articolo annullato con ordinanza del CO.RE.CO. prot. n. 5477 dell'1.06.2001*

Art. 16 - Scadenze

1. Le prescrizioni e le relative sanzioni, troveranno applicazione dall'inizio dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento. *11.11.2001*
2. Le direttive e le relative sanzioni, troveranno applicazione dall'inizio della seconda annata agraria successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento. *11.11.2002*